



ORIGINALE

**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180  
E mail: [segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)  
PEC: [comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 28/04/2023

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **21.00**, a seguito di convocazione del Sindaco notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in **Prima** convocazione, in sessione **ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Loredana Bonora.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Mariangela Marino che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario, risulta che:

Cognome e Nome	Presenze/Assenze
LOREDANA BONORA - SINDACO	PRESENTE
CLARISSA COZZI	PRESENTE
PINO CAPRINO	PRESENTE
LAURA CECCATO	PRESENTE
MARCO PISTOCCHINI	ASSENTE
ALESSIA ANTONIOLI	ASSENTE
TERESA VASI	PRESENTE
NICOLO' RAIMONDI	PRESENTE
MARIA PERRONE	PRESENTE
VANESSA VALTORTA	PRESENTE
ALBERTO BINI	ASSENTE
VITO STRIPPOLI	ASSENTE
LIDIA FILPA	PRESENTE

PRESENTI 9 e ASSENTI 4.

Il Sindaco, Loredana Bonora, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022.**

Il Sindaco espone il contenuto della delibera evidenziando la conformità alle indicazioni di Arera.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RILEVATO CHE** il decreto del 19 aprile 2023 ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2021 di approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**RECEPITE** le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

**PRESO ATTO** che le modifiche riguardano in particolare i seguenti punti:

- Art. 1: E' inserito l'esplicito riferimento ai provvedimenti emanati da ARERA per quanto non previsto dal regolamento, in particolare dei contenuti delle Delibere ARERA 363/2021 per quanto riguarda il Metodo Tariffario Rifiuti (vedi anche Art.5), 444/2019 in tema di trasparenza; 15/2022 in tema di qualità;
- Art. 6: Riguardo all'approvazione delle tariffe della TARI la modifica è legata all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L 228/2021, come modificato dall'articolo 43 del DL 17/2022;
- Art. 16: La variazione della durata da 5 a 2 anni per il rapporto contrattuale tra le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i propri rifiuti e gli impianti di recupero è legato all'intervenuta previsione legislativa di cui alla L. 5 agosto 2022, n. 118 (art. 14, comma 1);
- sono stati eliminati i riferimenti a previsioni transitorie per il solo anno 2021;
- è stato rinominato l'articolo 8-bis come articolo 9 e conseguentemente i successivi articoli;
- tutte le altre modifiche all'articolato sono legate alle previsioni della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

**VISTO** lo schema del Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A".

**VISTI:**

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono Inviatae al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**DATO ATTO** che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PRESO ATTO:**

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico e alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- ✓ del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- **presenti n. 9**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 9**
- **voti contrari 0**

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI),

allegato sotto la lettera "A", in attuazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif del 18/01/2022;

2. **DI DARE ATTO** che gli obblighi di cui alla citata deliberazione n. 15/2022 di ARERA, decorreranno dal 1° gennaio 2023;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
4. **DI TRASMETTERE** esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
6. **DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.

### SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti e votanti n. 9
- consiglieri astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0

### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..



# COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

### COMPONENTE: TARI TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI

Sommario

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 3 – Definizione di "Rifiuto"
- Articolo 4 – Soggetti passivi
- Articolo 5 – Costi di gestione e Piano Finanziario
- Articolo 6 – Determinazione della tariffa
- Articolo 7 – Articolazione della tariffa
- Articolo 8 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 9 – Innovazioni normative per utenze non domestiche
- Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 11 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Articolo 12 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Articolo 13 – Obbligazione tributaria
- Articolo 14 – Dichiarazione TARI
- Articolo 15 – Zone non servite
- Articolo 16 – Disciplina dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero
- Articolo 17 – Altre riduzioni per utenze non domestiche
- Articolo 18 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 19 – Altre riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 20 – Altre agevolazioni
- Articolo 21 – Cumulo di riduzioni
- Articolo 22 – Finanziamento delle riduzioni/agevolazioni
- Articolo 23 – Produzione di rifiuti speciali
- Articolo 24 – Rifiuti speciali esclusi dal pagamento della TARI
- Articolo 25 – Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 26 – Tributo provinciale (TEFA)
- Articolo 27 - Tributo giornaliero
- Articolo 28 – Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 29 – Riscossione
- Articolo 30 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 31 – Verifiche e accertamenti
- Articolo 32 – Sanzioni ed interessi
- Articolo 33 – Riscossione coattiva
- Articolo 34 – Importi minimi
- Articolo 35 – Dilazioni di pagamento
- Articolo 36 – Rinvii
- Articolo 37 – Entrata in vigore

## Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## Articolo 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## Articolo 3 – Definizione di "Rifiuto"

1. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti sono stabilite dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore, a partire dal 1° Gennaio 2021, del D.Lgs. n. 116/2020, con il quale è stato soppresso il potere degli Enti Locali di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
4. Sono definiti "rifiuti urbani", ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) e precisamente:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato I-quinquies;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e).
5. Sono "rifiuti speciali", ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.

#### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4 a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. In caso di utilizzi temporanei superiori a sei mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell'anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affit-

tato senza un regolare contratto di locazione ad inquilino non residente nel comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori.

4. Sono irrilevanti nei riguardi del soggetto attivo eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il proprietario dei locali e delle aree o il titolare dei diritti reali minori.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere, bed & breakfast e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Articolo 5 – Costi di gestione e Piano Finanziario**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 secondo le previsioni della delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 6 – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e ai sensi del vigente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 5 entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, come modificato dall'articolo 43 del DL 17/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Articolo 7 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. La quota fissa e la quota variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito negli allegati 1 e 2 del D.P.R. n. 158/1999.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo quanto previsto al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
7. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sia relativa alle utenze domestiche ( $k_a$ - $k_b$ ) che non domestiche ( $K_c$ - $K_d$ ), sono individuati per ogni classe di attività nella delibera di determinazione della tariffa.

## **Articolo 8 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, fino a quando non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso, ad ogni diversa porzione di superficie, si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove una parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, a tale parte di superficie si applica la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

## **Articolo 9 – Innovazioni normative per utenze non domestiche**

1. A partire dal 1° Gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche e integrazioni, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
2. A partire dal 1° Gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre considerati "speciali", i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
3. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 2, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 Giugno dell'anno precedente.
4. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività

dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare all'Ufficio Tributi entro i termini di cui al presente Regolamento..

#### Allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EEF</b>
<b>RIFIUTI ORGANICI</b>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<b>200108</b>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<b>200201</b>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<b>200302</b>
<b>CARTA E CARTONE</b>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<b>150101</b>
	<i>Carta e cartone</i>	<b>200101</b>
<b>PLASTICA</b>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<b>150102</b>
	<i>Plastica</i>	<b>200139</b>
<b>LEGNO</b>	<i>Imballaggi in legno</i>	<b>150103</b>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<b>200138</b>
<b>METALLO</b>	<i>Imballaggi metallici</i>	<b>150104</b>
	<i>Metallo</i>	<b>200140</b>
<b>IMBALLAGGI COMPOSITI</b>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<b>150105</b>
<b>MULTIMATERIALE</b>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<b>150106</b>
<b>VETRO</b>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<b>150107</b>
	<i>Vetro</i>	<b>200102</b>
<b>TESSILE</b>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<b>150109</b>
	<i>Abbigliamento</i>	<b>200110</b>
	<i>Prodotti tessili</i>	<b>200111</b>
<b>TONER</b>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<b>080318</b>
<b>INGOMBRANTI</b>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<b>200307</b>
<b>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</b>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce</i>	<b>200128</b>
<b>DETERGENTI</b>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<b>200130</b>
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<b>200203</b>
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</b>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<b>200301</b>

#### Allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (elenco attività non domestiche)

Elenco delle attività che producono i rifiuti di cui Allegato L-quater:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticcerie.

*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

#### **Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune alla data di emissione degli avvisi di pagamento. L'eventuale conguaglio della tariffa sarà effettuato nel caso di variazioni successivamente intervenute.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
3. Sono considerati presenti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. In caso di attività lavorativa/di studio all'estero ovvero in altro Comune (con regolare contratto di locazione) oppure di degenze in istituti di ricovero, comunità, centri socio-educativi e simili, per periodi non inferiori a 6 mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che tale circostanza venga preventivamente dichiarata e debitamente documentata. In tutti i casi, lo scomputo del numero dei componenti ha effetto dal giorno di presentazione della documentazione o dichiarazione indicate nei precedenti periodi. Tale documentazione probatoria deve essere riproposta entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
4. Il numero degli occupanti per le nuove utenze è quello risultante alla data di apertura.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfettariamente in numero pari a 2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Per le abitazioni secondarie non occupate e tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel territorio del comune di Cuasso al Monte, il numero degli occupanti si presume pari a 1.

8. Cantine, autorimesse, luoghi di deposito e simili, condotti da soggetti privi di utenze domestiche nel territorio del Comune si considerano utenze non domestiche.
9. Per i Bed & Breakfast, affitta camere e case vacanza si applica, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione, la tariffa prevista per le utenze domestiche presumendo forfetariamente un numero medio di occupanti pari a 3.

#### **Articolo 11 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si intendono per:
  - a) "locali": strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) "aree scoperte": sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi).
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte operative la superficie imponibile resta quella calpestabile, e viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse esistenti.
3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), o di arredamento; per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei medesimi locali.
4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore, se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario, è arrotondata al metro quadrato inferiore.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.

#### **Articolo 12 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

##### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di utenze attive e servizi di rete (gas, energia elettrica, telefono/internet, ecc.) e privi di arredi;
- locali privi di arredo servite da utenze condominiali oppure comuni a più unità immobiliari per i quali non è possibile la cessazione autonoma;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia pesante, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, vani ascensori e montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di utenze attive e servizi di rete (gas, energia elettrica, telefono/internet, ecc.), privi di arredi e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi (su tre lati) o chiudibili con strutture fisse;
  - aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;
  - impianti di lavaggio.
2. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
  3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree, i contribuenti sono tenuti a comunicare l'esistenza delle circostanze che danno diritto alla detassazione nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione, anche fotografica, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
5. La mancata utilizzazione del servizio di cui al presente regolamento o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

### **Articolo 13 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
3. Per giorno di inizio e cessazione dell'occupazione si intende la data di presentazione della denuncia di inizio o di cessazione e, solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 2 si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassazione sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto di regola in sede di conguaglio.

### **Articolo 14 – Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune apposita dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata a mano all'Ufficio Tributi del Comune o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo posta elettronica o PEC o tramite sportello on-line. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso

di invio postale, alla data di spedizione per la posta elettronica, alla data dell'avvenuta accettazione nel caso di PEC e alla data di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.

4. . La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione assume anche valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti fermo restando che in questo caso, le variazioni intervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. La dichiarazione (modello reperibile sul sito istituzionale [www.comune.cuassalmonte.va.it](http://www.comune.cuassalmonte.va.it) – Modulistica – Tributi e disponibile presso lo sportello fisico) sia originaria che di variazione deve essere consegnata a mano all'Ufficio tributi del comune di Cuasso al Monte, spedita per posta, o inviata per posta elettronica all'indirizzo [tributi@comune.cuassalmonte.va.it](mailto:tributi@comune.cuassalmonte.va.it) o tramite PEC alla PEC [comune@pec.comune.cuassalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassalmonte.va.it) e deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito postale e indirizzo di posta elettronica, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- Indicazione dell'eventuale scelta di utilizzare o meno il servizio pubblico, ai sensi del vigente Regolamento;
  - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
  - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
  - La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa oltre che il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio del contribuente per l'invio dell'eventuale conguaglio. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni solari, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione le date di effettiva cessazione.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dal decesso.
11. Il Comune, all'atto della presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione del servizio, è tenuto a rilasciare una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione ai sensi degli articoli 7,8,11 e 12 del TQRIF. È data facoltà all'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con verifiche a campione e/o in loco da parte del personale dipendente autorizzato, previa comunicazione all'interessato. Qualora quanto dichiarato non corrisponda a quanto rilevato dagli addetti, decadono le eventuali agevolazioni/riduzioni, si effettuano d'ufficio le modifiche rilevate e verranno recuperate con gli interessi legali le maggiori somme dovute.

#### **Articolo 15 – Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30% se il servizio di raccolta è effettuato in grave

violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della apposita dichiarazione di variazione di cui al presente Regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Articolo 16 – Disciplina dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 283 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'Ufficio Tecnico:

- a) contratto avente durata almeno biennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    - o categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto;
    - o elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato;
    - o per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito.
  - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER.
  - c) Attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiarino che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti.
  - d) Consegna con cadenza semestrale entro il 31 Luglio di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31 Gennaio dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - o prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto;
    - o copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.
2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 30 Giugno dell'esercizio precedente a quello dal quale decorrerà l'esclusione.
  3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni due.
  4. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza biennale di cui al comma 3. In tal caso il Comune ripristinerà il servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze non domestiche che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1, lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
7. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1, nelle tempistiche indicate al comma 2.
8. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
9. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente  $K_d$  determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, proporzionalmente alla percentuale di rifiuti avviati al recupero in modo autonomo:

Frazione	Descrizione	CER	% riduz. $K_d$
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	40%
	Rifiuti biodegradabili	200201	10%
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	5%
	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	5%
	Plastica dura in centro di raccolta	200139	10%
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	20%
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLI	Imballaggi metallici	150104	5%
	Metallo	200140	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	5%
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	30%
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	20%
RIFIUTI URBANI INDIF-FERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	50%

10. Le percentuali di riduzione dei  $K_d$  di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.

11. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
12. In ogni caso la condizione di applicazione della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

#### **Articolo 17 – Altre riduzioni per utenze non domestiche**

1. La tariffa del tributo per le aree scoperte produttive e i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta in misura pari al 30% della quota variabile del tributo, a condizione che:
  - o la chiusura dell'attività si verifichi per un periodo minimo di 4 mesi e comunque non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare;
  - o l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi o, nel caso di licenze e autorizzazioni annuali, da apposita comunicazione del contribuente indicante il periodo di inizio e di termine dell'attività stagionale.
2. Per le attività di agriturismo è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si allega l'iscrizione al Registro Regionale attività di agriturismo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Articolo 18 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 15% per le utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, previa presentazione di apposita richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizio-

ne, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente punto 3), il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### Articolo 19 – Altre riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### Articolo 20 – Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
2. In linea con quanto stabilito da ARERA ed ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale può deliberare, che la tariffa del tributo per le utenze domestiche possa essere ridotta in misura pari al 30% della quota variabile per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che versino nelle seguenti condizioni economico-sociali disagiate:
  - a. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  - b. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  - c. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere presentate, annualmente, entro il 31 Maggio, altrimenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il costo delle agevolazioni di cui al presente articolo viene finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio dalla fiscalità generale del Comune.
5. In favore delle utenze non domestiche il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, può, in caso di emergenze sanitarie, calamità naturali e, comunque, in tutti i casi in cui venga promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità competenti de-

liberare apposite riduzioni e sconti tariffari utilizzando risorse della fiscalità generale del Comune.

#### **Articolo 21 – Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Articolo 22 – Finanziamento delle riduzioni/agevolazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

#### **Articolo 23 – Produzione di rifiuti speciali**

1. Le attività industriali con capannoni di produzioni che rientrano nella categoria 14 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 184 del TUA, che producono rifiuti "speciali", cioè rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento degli stessi, in base a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. Pertanto, non costituiscono presupposto impositivo del tributo sia per quanto concerne la quota fissa che per quella variabile:
  - a) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.;
  - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, sono esclusi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;
  - c) i magazzini di aziende industriali collegati in luoghi diversi dal sito dove avvengono le lavorazioni industriali, ma esclusivamente e funzionalmente asserviti al rifornimento dei beni oggetto di lavorazioni o utilizzati per il deposito esclusivo di beni in uscita dalle fasi di lavorazioni.
2. L'esenzione dal pagamento, di cui al comma precedente, è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Le attività industriali interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le porzioni di superficie interessate dalla detassazione e le planimetrie dell'insediamento produttivo, nonché copia delle fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o speciali entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo.
4. Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi,

depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

5. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica che svolge, ad esempio, un'attività di tipo industriale, scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649 prevede l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla parte variabile.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano oggettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche dei rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale del 30%.

#### **Articolo 24 – Rifiuti speciali esclusi dal pagamento della TARI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185, del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Articolo 25 – Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **Articolo 26 – Tributo provinciale (TEFA)**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia competente.
3. A decorrere dal 1° Giugno 2020 l'importo del TEFA verrà riversato direttamente dagli intermediari che ricevono il versamento all'Ente beneficiario.

### **Articolo 27 - Tributo giornaliero**

1. L'occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, alle quali si applica il tributo giornaliero è considerata tale quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È comunque facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
5. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Articolo 28 – Funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile (o in mancanza un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e titolo di studio, che deve dare il suo consenso) al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

### **Articolo 29 – Riscossione**

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite avviso PA-GOPA e mediante bonifico bancario da parte di coloro che non possono utilizzare il modello F24 in quanto residenti all'estero.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e

le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

3. Il pagamento della TARI può essere effettuato in almeno due rate a scadenza semestrale, il cui numero e le cui date specifiche di scadenza sono definite annualmente dalla deliberazione di approvazione delle tariffe. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo delle singole rate risulta inferiore a € 12,00. Inoltre non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito nuovo avviso di pagamento.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla spedizione, anche mediante servizio postale di norma con posta semplice e talvolta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del saldo, si procederà successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio.

### **Articolo 30 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 14, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo 29.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del TQRIF.
3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
  5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata del tasso di interesse legale con decorrenza giornaliera dalla data dell'eseguito versamento.
  6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
  7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta secondo le modalità previste all'articolo 18 del TQRIF.

### **Articolo 31 – Verifiche e accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - o inviare al contribuente quesiti, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - o utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - o accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - a) degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
  - b) del proprio personale dipendente;
  - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - o delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - o delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - o dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - o dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- o di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.
  5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e mediante bonifico bancario da parte di coloro che non possono utilizzare il modello F24 in quanto residenti all'estero.

#### **Articolo 32 – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal Comune di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.
7. La sanzione prevista nel comma 1 non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o ente diverso da quello competente.

### Articolo 33 – Riscossione coattiva

1. L'atto di accertamento costituisce intimazione formale ad adempiere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica con l'obbligo di pagamento di imposte, sanzioni e interessi, con l'avvertenza che, decorsi i 60 giorni, senza che vi sia stata proposizione di ricorso, il provvedimento costituirà titolo esecutivo, ai sensi art. 1, comma 792 l.160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento mobiliare, etc.).
2. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione coattiva della somma potrà essere effettuata, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per conto del comune da società incaricata della riscossione oppure direttamente dall'ente impositore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale.

### Articolo 34 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### Articolo 35 – Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori che si trovino in difficoltà economiche, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni degli accertamenti esecutivi, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) l'ulteriore dilazione è concessa agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) l'ulteriore dilazione è concessa ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due (2) anni antecedenti a quello di riferimento.
  - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
  - d) la richiesta di ulteriore dilazione deve essere presentata non oltre dieci (10) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende dilazionare;
  - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  - f) sull'importo soggetto ad ulteriore dilazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di dilazione;
  - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore dilazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata per una sola volta.
3. Su tutte le somme dovute sono applicati gli interessi moratori a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento rateizzato.

**Articolo 36 – Rinvii**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Articolo 37 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

## Allegato 1

### Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



# COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180  
E mail: [segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)  
PEC: [comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it)

*Parere 15 del 21.04.2023*  
*sulla proposta di deliberazione all'ordine del giorno del*  
*Consiglio comunale del 28.04.2023*  
*avente oggetto:*

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.**

**Il sottoscritto Dott. Stefano Armellini, Revisore unico dei Conti del comune di Cuasso al Monte, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2021:**

- esaminata la proposta di deliberazione avente oggetto "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022."
- visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- ed esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente oggetto "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022."

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**(dott. Stefano Armellini)**

Comune di  
Cuasso al Monte



**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

**SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2023**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.**

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' CONTABILE**



Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.

Cuasso al Monte, 21/04/2023



Il Responsabile  
Area "Affari Generali" e Area "Economico-Finanziaria"  
(Maria Luisa Vimercati)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Loredana Bonora 	Dott.ssa Mariangela Marino 



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... **19 MAG 2023** .....(art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

**19 MAG 2023**

Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mariangela Marino



Reg. Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .